

INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI SEDI AUSILIARIE PER L'EROGAZIONE DI PERCORSI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 11 DELLA L.R. 6 AGOSTO 2007, N. 19, DI BREVE DURATA, OSSIA DELLA DURATA DI MASSIMO 600 ORE (COMPRESIVE DI MODULO TEORICO, ESERCITAZIONI PRATICHE E TIROCINIO)

BANDO/AVVISO _____

1. Attivazione di sedi ausiliarie per lo svolgimento di moduli teorici

L'attivazione della sede ausiliaria per lo svolgimento dei **moduli teorici** è soggetta alla sola comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione.

Le sedi ausiliarie devono essere adeguatamente attrezzate per l'erogazione delle specifiche attività formative.

L'ente accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi può attivare sedi ausiliarie nei locali o spazi di sua proprietà oppure in disponibilità in forza di un contratto di locazione, di usufrutto, di comodato d'uso, purché i locali e gli spazi siano in uso esclusivo all'ente stesso e utilizzati esclusivamente per le specifiche attività formative.

L'ente accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi può attivare sedi ausiliarie presso spazi messi a disposizione da enti terzi. In questo caso è obbligatoria la stipula preventiva di un accordo debitamente controfirmato dalle parti, ossia dall'ente accreditato e dall'ente ospitante, dal quale risulti esplicitamente la volontà da parte dell'ente ospitante di mettere a disposizione i propri spazi per l'erogazione del modulo teorico dello specifico percorso attivato dall'ente accreditato alla formazione.

Gli enti terzi presso i quali è possibile attivare sedi ausiliarie sono esclusivamente:

- altri enti già accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi;
- enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, Informagiovani, ecc.);
- Centi per l'Impiego;
- Camere di Commercio;
- istituzioni scolastiche e formative (quali Università pubbliche e private, Fondazioni ITS Academy, Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti);
- enti del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e s.m.i);
- sale riunioni e congressi;
- spazi disponibili presso sedi aziendali private;

L'ente ospitante deve obbligatoriamente soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- si deve dotare, presso la struttura, di spazi idonei (aule) opportunamente attrezzati allo svolgimento delle attività di formazione teorica in aula;
- è tenuto a mettere tali spazi a disposizione dell'ente accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi consentendo l'accesso al personale dell'ente e ai discenti;
- deve garantire anche per questi spazi, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio, di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili.

2. Attivazione di sedi ausiliarie per lo svolgimento di moduli pratici

Per i percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (formazione Sezione B), i moduli pratici possono essere svolti al di fuori delle sedi accreditate previa comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione o di motivarne l'utilizzo. Restano ferme tutte le altre previsioni della d.g.r. 6696/22 riguardanti i moduli pratici.

3. Modalità di inoltro delle comunicazioni a Regione Lombardia

Il Legale Rappresentante dell'ente ospitante, prima dell'inizio del modulo teorico e/o pratico dello specifico percorso è tenuto a trasmettere a Regione Lombardia la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere conforme ai requisiti richiesti.

Tale dichiarazione deve obbligatoriamente essere corredata dal **calendario del corso** e **dall'accordo** stipulato con la struttura ospitante.

La sede ausiliaria deve obbligatoriamente essere tracciata nel sistema informativo regionale SIUF prima dell'attivazione del corso.